



Istituto Nazionale  
di Previdenza  
per i Dipendenti  
dell'Amministrazione  
Pubblica

Direzione Centrale Previdenza  
Direzione Centrale Ragioneria e  
Finanze

---

Roma, 15/02/2010

Ai Direttori Regionali

Ai Dirigenti Generali  
Centrali e Regionali

Ai Direttori delle Sedi  
Provinciali e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali  
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

E.p.c.

Ai Coordinatori delle  
Consulenze Professionali

Nota Operativa n. 05

**OGGETTO: Conguaglio fiscale anno 2009 - Rilascio certificazione fiscale CUD2010.  
Applicazione delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF.**

## **PREMESSA**

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 gennaio 2010, è stato approvato, con le relative istruzioni, lo schema di certificazione unica "CUD 2010", concernente l'attestazione dell'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti nell'anno 2009 ed assoggettati a tassazione ordinaria o separata, delle relative ritenute di acconto operate e delle detrazioni effettuate.

La certificazione in questione è stata pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale ha previsto che dal 1° gennaio 2008 la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale.



## CONGUAGLIO FISCALE 2009

In base all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il debito d'imposta risultante dal conguaglio fiscale dell'anno reddituale 2009 – *completato dall'Inpdap entro il 28 febbraio 2010* - verrà recuperato in un'unica soluzione mediante ritenuta sulla rata di pensione del mese di marzo. In caso di incapienza, secondo gli importi sotto descritti, il contribuente può richiedere che l'eventuale "parte eccedente" sia trattenuta sulle successive rate di pensione con l'applicazione dell'interesse dello 0,50% mensile.

Di seguito si illustra la procedura seguita per effettuare il conguaglio fiscale relativo all'anno 2009, in considerazione:

- delle modificazioni introdotte dall'art. 1, comma 221, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per l'anno 2008) all'art. 23, comma 2, lett. a) del richiamato D.P.R. n. 600/1973, in materia di detrazioni per i familiari;
- che, sulla medesima rata di marzo 2010, si procederà all'applicazione delle risultanze delle elaborazioni segnalate dall'INPS, quale gestore del Casellario centrale dei pensionati, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 e dell'art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- degli importi da garantire mensilmente ai fini dell'incapienza.

In particolare, per i debiti da conguaglio fiscale incapienti in un'unica rata di pensione (*rata di marzo*), si opererà come segue:

1. per i pensionati ai quali è scaturito un conguaglio fiscale negativo ed il cui trattamento pensionistico mensile è di importo maggiore di € 1.150,00, dalla rata di marzo c.a. sarà assicurato il pagamento di un **importo mensile netto di € 921,20**, corrispondente al doppio del trattamento minimo Inps 2010; tale modalità sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione del debito fiscale, **utilizzando anche l'importo della 13ma eccedente i 921,20 euro qualora il debito non venga estinto prima**. A partire dalla 2<sup>a</sup> rata sarà calcolato l'interesse di legge nella misura dello 0,50% mensile.
2. per i pensionati ai quali è scaturito un conguaglio fiscale negativo ed il cui trattamento pensionistico mensile (*al netto di tutte le ritenute comprese le addizionali regionali e comunali*) è uguale o inferiore ad € 1.150,00 mensili, il debito fiscale sarà recuperato entro il limite della **trattenuta di un quinto** della pensione. Tale procedura sarà applicata anche nei mesi successivi fino alla totale eliminazione del debito stesso e, a decorrere dalla 2<sup>a</sup> rata, sarà calcolato l'interesse di legge nella misura dello 0,50% mensile.

Agli interessati sarà inviata apposita lettera esplicativa, unitamente al cedolino di marzo, nella quale sarà specificato che, in mancanza di una espressa domanda di revoca della rateizzazione, la rateizzazione stessa si intende accettata con tutti i conseguenti obblighi fiscali.

E' appena il caso di precisare che la rateizzazione che, si ribadisce, inizierà a partire dal mese di marzo, terminerà entro il mese di dicembre 2010. Ove il debito non sia stato interamente recuperato entro il mese di dicembre c.a., l'Istituto comunicherà all'interessato l'obbligo di provvedere personalmente al saldo entro il 15 gennaio 2011, mediante versamento con Modello F24 prestampato con gli importi ed inviato unitamente alla comunicazione.

Nel caso in cui la rateizzazione sia in corso e si interrompa la corresponsione della pensione (es. in caso di decesso del titolare), il residuo debito sarà comunicato agli eredi che devono provvedere al saldo entro il medesimo termine del 15 gennaio 2011. All'atto del decesso del pensionato, sarà immediatamente interrotto il versamento dell'importo relativo alle rateizzazioni residue. In tale caso la struttura informatica segnalerà alla sede di riferimento tale circostanza affinché la stessa comunichi agli interessati la necessità di provvedere al saldo del debito residuo.

Nel caso in cui il pensionato sia titolare di più trattamenti pensionistici erogati dall'INPDAP, il recupero del debito per conguaglio fiscale sarà effettuato sulla partita di pensione "principale" e, a seguire, sulla secondaria.

Il procedimento sopra descritto troverà esatta corrispondenza **nella dichiarazione del sostituto d'imposta Modello 770/2010**, dove, dopo aver indicato al punto 5) le ritenute totali dovute nell'anno da parte del contribuente, al punto 70) sarà indicato l'importo del **debito residuo da conguaglio fiscale rateizzato successivamente al 28 febbraio**. Tale somma, come già indicato, per le mensilità necessarie sarà ritenuta a partire dal mese di marzo sulla pensione e versata dall'Inpdap (*salvo i casi particolari di interruzione sopra indicati*). L'importo indicato al punto 70) del 770 non terrà conto degli interessi calcolati sulle somme rateizzate. Nelle annotazioni (cod. AW) della dichiarazione sarà, infatti, specificato che sulle somme indicate nel punto 70) sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,50% mensile.

## **CERTIFICAZIONE CUD 2010**

**La certificazione CUD2010** sarà inviata in duplice copia, unitamente alle istruzioni per il contribuente, al domicilio dei pensionati tramite POSTEL nel corrente mese di febbraio e sarà a disposizione sul sito Internet-Intranet dell'Istituto a partire dal 22 febbraio 2010.

Si comunica altresì che in caso di conguaglio fiscale di segno positivo (*a credito del pensionato*), la Direzione centrale sistemi informativi, ultimate tutte le operazioni relative al conguaglio IRPEF 2009, rimborserà direttamente l'importo complessivo risultante a credito dei pensionati sulla rata di marzo 2010, qualora le somme dovute solo per conguaglio fiscale IRPEF (*con esclusione, quindi, della quota relativa al recupero delle addizionali*) non siano di importo superiore a € 1.500. Nel caso in cui le somme dovute solo per conguaglio fiscale IRPEF, risultino invece di importo superiore a € 1.500,00, l'importo **complessivo** derivante dal conguaglio dovrà essere interamente disposto dalle sedi provinciali e territoriali INPDAP, tramite la procedura informatica, ovviamente previa verifica delle risultanze contabili.

Le risultanze delle operazioni eseguite, comprese quelle relative al recupero delle addizionali regionale e comunale all'IRPEF, saranno evidenziate sui certificati unici (CUD) e potranno essere consultate in Intranet attraverso l'applicazione informatica "Strumenti/Prestazioni pensionistiche/Esito conguaglio fiscale", con l'avvertenza che le partite di pensione eventualmente non comprese nelle lavorazioni, ovvero che dovessero risultare non correttamente elaborate, dovranno essere regolarizzate a cura delle sedi medesime, le quali avranno altresì cura di integrare i dati presenti in banca dati.

Per completezza, si ricorda che tra i redditi da conguagliare devono essere ricompresi anche quelli corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo, a condizione che siano riferiti all'anno precedente.

A tale proposito, si ritiene opportuno precisare che a norma dell'art. 23, comma 4, ultimo periodo, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il pensionato non può richiedere all'Ente erogatore della pensione di tener conto, ai fini delle operazioni di conguaglio di fine anno, anche dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti, per rapporti intrattenuti con soggetti terzi, nel corso dell'anno reddituale. Con circolare n. 238 del 22 dicembre 2000, infatti, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le indennità e i compensi corrisposti da terzi ai sensi dell'articolo 50 (ex-47), comma 1, lettera b), del TUIR devono essere conguagliati dal soggetto che li eroga e non più dal datore di lavoro principale del percipiente, conformemente a quanto stabilito per tutte le tipologie di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente individuate nel citato articolo 50 (ex-47) del TUIR. Conseguentemente, i soggetti terzi sono tenuti a consegnare al sostituto (pensionato) la certificazione unica CUD dei redditi erogati nel periodo d'imposta entro i termini ordinari previsti dall'articolo 7-bis del D.P.R. n. 600/1973.

Nell'eventualità che comunque si debba procedere a conguagliare somme provenienti da "terzi", sarà cura dei responsabili degli Uffici preposti al conguaglio fiscale di



sensibilizzare i soggetti che comunicano “*somme e valori in genere*” (ad esempio *fringe benefit*) da aggiungere agli emolumenti corrisposti dall'INPDAP, a rispettare nell'invio delle comunicazioni il termine tassativo del 12 gennaio, al fine di permettere all'Istituto di procedere alle operazioni di conguaglio di fine anno. In caso di ritardata comunicazione, per espressa previsione normativa, gli importi delle indennità e dei compensi a carico di terzi comunicati al sostituto dopo il 12 di gennaio dell'anno successivo devono essere conguagliati unitamente alle retribuzioni del periodo d'imposta successivo (cfr. Circolare Ministero Finanze 326/97, punto 3.5) ovvero la comunicazione andrà effettuata dal soggetto erogatore direttamente al sostituto che procederà a completare la propria situazione reddituale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni (dichiarazione dei redditi Modello Unico Persone fisiche e/o Modello 730).

Fermo restando quanto sopra esposto, nel caso in cui la sede abbia la necessità di comprendere nel CUD INPDAP anche emolumenti corrisposti da “terzi” e già assoggettati a tassazione ordinaria, è obbligatorio fornire i dati relativi alle informazioni richieste dalla dichiarazione del sostituto d'imposta (INPDAP) - Modello 770, come già indicato dalla Direzione Centrale Ragioneria e Finanze a pag. 6 della Nota Operativa n. 1 – Area Tributi, prot. 3012/P.E. in data 15 gennaio 2008.

Tali informazioni vengono acquisite nel modello 770 utilizzando l'apposita maschera contenuta nell'applicativo CUD di “**Gestione Fisco**”.

**In nessun caso possono essere compresi nel CUD rilasciato dall'INPDAP emolumenti corrisposti al pensionato da altri soggetti e su cui è stata applicata la tassazione separata.**

## **MODALITA' DI CALCOLO DELLE DETRAZIONI**

Il calcolo delle detrazioni previste dall'art. 13 del TUIR (detrazioni per lavoro dipendente o assimilati) è rapportato a giorni, mentre le detrazioni per i familiari a carico (art. 12 del TUIR) sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Ricordato che le detrazioni spettano a prescindere dall'età del figlio e dalla convivenza di questo con i genitori, ferma comunque restando la sussistenza della condizione del limite di reddito per essere considerato fiscalmente a carico (attualmente pari a € 2.840,51), per quanto riguarda il riconoscimento della detrazione per i carichi di famiglia **ai soggetti non residenti** si rinvia alle direttive impartite con nota operativa n. 29 del 21 settembre 2007.

Con nota operativa n. 3 del 23 gennaio 2008, sono state inoltre illustrate le modificazioni introdotte agli artt. 12 e 13 del ripetuto TUIR dall'art. 1, commi 11 e 15, della legge finanziaria 2008 concernenti, rispettivamente, il riconoscimento ai percettori di assegni periodici delle detrazioni previste per i titolari di redditi da pensione e l'ulteriore detrazione per le famiglie numerose che rilevano per il periodo d'imposta al 31 dicembre 2007: quanto precisato nella richiamata nota operativa deve intendersi qui confermato.

## **APPLICAZIONE ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE**

Nel fare rinvio, per quanto riguarda le disposizioni normative, alle note operative n. 26 del 23/12/2004 e n. 44 del 21/12/2005, relativamente ai criteri applicativi **si sottolinea che le addizionali regionale e comunale sono dovute solo se per lo stesso anno risulta dovuta anche l'IRPEF.**

Ciò posto, si fa presente che il comma 7 dell'art. 40 del decreto-legge, n. 159, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 2007, n. 222, ha sostituito il comma 4 dell'articolo 1 del Dlgs n. 360/1998 (concernente l'addizionale comunale all'IRPEF), disponendo che “*Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al comma 3 e la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis sono assunte nella misura vigente nell'anno*



*precedente, salvo che la pubblicazione della delibera sia effettuata entro il 31 dicembre precedente l'anno di riferimento."*

Il successivo comma 8 del medesimo riferito articolo ha aggiunto, in fine, il seguente periodo all'articolo 50, comma 3, del Dlgs n. 446/1997 (inerente l'addizionale regionale all'IRPEF) *"Le regioni possono deliberare che la maggiorazione, se più favorevole per il contribuente rispetto a quella vigente, si applichi anche al periodo di imposta al quale si riferisce l'addizionale."* Ne consegue che le Regioni possono applicare retroattivamente l'aliquota più bassa ogni qualvolta le aliquote adottate siano inferiori rispetto a quelle precedentemente deliberate, con conseguente riduzione della pressione fiscale.

Si riportano nella successiva tabella le misure delle aliquote relative all'addizionale regionale all'IRPEF da applicare sui redditi prodotti nell'anno 2009 e **si ricorda che**, come a suo tempo precisato, **l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi (Modello 730 e/o Modello Unico) sussiste per il contribuente anche nell'ipotesi in cui le addizionali regionale e comunale all'Irpef, ancorché dovute, non sono state trattenute o sono state trattenute in misura inferiore (o superiore) a quella dovuta da parte del sostituto d'imposta.**

Inoltre, per il sostituto che abbia situazioni personali non conosciute dal sostituto, rimane sempre la possibilità di ottemperare tramite dichiarazione dei redditi (modello 730 e/o UNICO Persone Fisiche) al fine di ottenere l'applicazione delle aliquote più favorevoli.

Il Dirigente Generale  
Dr. Giuseppe Beato  
f.to Dr. Giuseppe Beato

Il Dirigente Generale  
Dr. Costanzo Gala  
f.to Dr. Costanzo Gala

**ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE**  
**(Art. 50, comma 3, Decreto Legislativo 446/1997)**

**CUD 2010 - Redditi 2009**

Codice Regione	Regione	Reddito imponibile	Aliquota	Modalità applicazione dell'aliquota	Riferimenti normativi
01	Abruzzo	qualunque reddito	1,4	sull'imponibile totale	Legge Regionale n. 44 del 12/12/2006
02	Basilicata	qualunque reddito	0,9	sull'imponibile totale	
03	Bolzano	qualunque reddito	0,9	sull'imponibile totale	
04	Calabria	qualunque reddito	1,4	sull'imponibile totale	Legge Regionale n. 30 del 7/8/2002
05	Campania	qualunque reddito	1,4	sull'imponibile totale	Legge 23/12/2005 n. 266 art. 1, comma 277
06	Emilia-Romagna	fino a 15.000	1,1	sull'imponibile totale	Legge Regionale n. 19 del 20/12/2006
		da 15.001 a 20.000	1,2	sull'imponibile totale	
		da 20.001 a 25.000	1,3	sull'imponibile totale	
		oltre 25.000	1,4	sull'imponibile totale	
07	Friuli Venezia Giulia	qualunque reddito	0,9	sull'imponibile totale	
08	Lazio	qualunque reddito	1,4	sull'imponibile totale	Delibera Giunta Regionale n. 748, del 27/10/2006
09	Liguria	fino a 30.000	0,9	sull'imponibile totale	Legge Regionale n. 43 del 21 ottobre 2009
		da 30.000,01 a 30.152,13	1,4 (*)	(*) Imposta ridotta di un importo pari a: $[0,986X(30.152,13-Reddito)]$	
		oltre 30.152,13	1,4	sull'imponibile totale	
		qualunque reddito	0,9	sull'imponibile totale almeno 4 figli a carico	
10	Lombardia	fino a 15.493,71	0,9	sull'imponibile totale	Legge Regionale n. 35 del 28/12/2007
		da 15.493,72 a 30.987,41	1,3	per scaglioni	
		oltre 30.987,41	1,4	per scaglioni	
11	Marche	fino a 15.500	0,9	sull'imponibile totale	Legge Regionale n. 24 del 11/10/2005
		da 15.501 a 31.000	1,2	per scaglioni	
		oltre 31.000	1,4	per scaglioni	
12	Molise	qualunque reddito	1,4	sull'imponibile totale	Legge Regionale n. 42 del 28/12/2006
13	Piemonte	fino a 15.000	0,9	sull'imponibile totale	Legge Regionale n. 35 del 30/12/2008
		da 15.001 a 22.000	1,2	sull'imponibile totale	
		oltre 22.000	1,4	sull'imponibile totale	
14	Puglia	fino a 28.000	0,9	sull'imponibile totale	Legge Regionale n. 42 del 19/12/2008
		oltre 28.000	1,4	sull'imponibile totale	
15	Sardegna	qualunque reddito	0,9	sull'imponibile totale	
16	Sicilia	qualunque reddito	1,4	sull'imponibile totale	Legge Regionale n. 12 del 2/5/2007
17	Toscana	qualunque reddito	0,9	sull'imponibile totale	
18	Trento	qualunque reddito	0,9	sull'imponibile totale	
19	Umbria	fino a 15.000	0,9	sull'imponibile totale	Delibera Giunta Regionale n. 1631, del 18/12/2001
		oltre 15.000	1,1	sull'imponibile totale	
20	Val d'Aosta	qualunque reddito	0,9	sull'imponibile totale	
21	Veneto	fino a 29.500	0,9	sull'imponibile totale	Legge Regionale n. 36 del 17/12/2007
		da 29.501 a 29.650	(*)	(*) $1 - (29.235/Reddito)$	
		oltre 29.650	1,4	sull'imponibile totale	
		fino a 50.000	0,9	sull'imponibile totale con almeno 3 figli a carico	
		il limite di 50.000 si innalza di 10.000 euro ogni figlio	0,9	sull'imponibile totale per ogni figlio a carico oltre il 3°	
		fino a 45.000	0,9	sull'imponibile totale pensionato disabile o un disabile a carico	